



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE QUARTA CIVILE
IL COLLEGIO

composto come sopra;

sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

ritenuta l'esaminabilità della controversia nelle forme del rito camerale, ancorché tra le parti sussista accesa disputa sulla sussistenza dei presupposti di legge per procedere allo scioglimento della società;

che, invero, secondo la più attenta dottrina e la communis opinio, il procedimento camerale ha oramai assunto il carattere di un "contenitore neutrale", adattabile, secondo la volontà del legislatore (per il vero del tutto asistemica) sia alle istanze giurisdizionali "inter volentes", sia a quelle di carattere conflittuale, come nella fattispecie;

che a conforto giunge, proprio nella materia in esame, la disciplina degli articoli 25 e ss. del decreto legislativo n. 5/2003, la cui valenza paradigmatica e di sistema non appare incisa dall'abrogazione dipesa da altre ragioni;

che, a tal proposito, particolare attenzione va rivolta agli artt. 30 e 32 L. cit. (nell'ambito del procedimento in confronto di più parti), dove – pur nel confronto antagonistico dei diritti delle parti in causa e persino in presenza di domanda di accertamento incidentale, in via ordinaria, "sul diritto" per cui causa, il legislatore ribadì come il tribunale dovesse comunque deliberare su essa, nelle forme camerali e in via interinale, a mezzo di decreto;

richiamata, così, la domanda camerale di scioglimento della società C. I. L. Q. s.p.a. per grave dissidio insorto tra i due gruppi paritari di soci (ciascuno detentore del 50% del pacchetto azionario e parimenti influente nel relativo C.d.a.), tale da determinare – secondo i ricorrenti – una situazione di stallo tanto nell’assemblea sociale quanto nell’organo gestorio, già evidenziata, in via deliberativa, da Questo Tribunale in esito ad altro procedimento ex art.2378 c.c. proposto dagli odierni resistenti in reazione alla revoca di M. Z. dalla carica di amministratore;

osservato, in linea di principio, come le condotte gravemente inadempienti agli obblighi di leale e diligente amministrazione ascritte all’amministratore M. Z. non possano ricondursi *ex se* allo schema legale dell’art.2484, n.3, c.civ. laddove non abbiano, quale riflesso concreto - a “valle” dell’organo gestorio - quell’*“impossibilità di funzionamento dell’assemblea ovvero la sua continuata inattività”* ivi richieste ;

che, difatti, laddove si abbia riguardo a fenomeni riconducibili all’inadeguato espletamento della funzione amministrativa, il rimedio va rinvenuto - secondo la migliore giurisprudenza - non già nello scioglimento della società bensì, ed assai più appropriatamente, nel più lineare promovimento dell’azione di responsabilità contro il gestore inadempiente (cfr., in linea generale, financo in ordine alla società di persone dove il problema assume intuibilmente carattere più acuto, Cass.10.9.2004 n. 18243);

osservato, del resto, come tale lettura appaia coerente non solo col preciso dato normativo (che per la sua eccezionalità non appare suscettibile di interpretazione analogica ex art. 14 disp. prel.) ma anche con elementari parametri logici, non apparendo razionale che la società commerciale - quale “ente giuridico” dotato di un proprio specifico (e, per certi versi, autonomo) interesse ad esistere - possa essere avviata all’estinzione per fatto riferibile all’organo gestorio, ogni qualvolta sussista, ancorchè in forme illanguidite, il “marker” volontaristico concludente dell’ *affectio societatis*, evincibile dalla fattiva operatività dell’assemblea sociale ordinaria;

che, ad ulteriore riprova dell’assunto, soccorre altresì il n. 6) dell’articolo 2484 cod. civ. che, puntualmente, rimette alla “deliberazione dell’assemblea” la scelta dello scioglimento, sì che l’ipotesi di cui al ricordato n.3) (la cui sola *attuazione* la legge rimette agli amministratori) finisce per essere null’altro che la tipizzazione di una delibera *implicita* di scioglimento, ricavata dal legislatore attraverso la valorizzazione delle relative negoziali “forme concludenti”;

osservato così, come, ad un meditato esame, non ricorra (almeno allo stato e pur nell'evidente litigiosità intrasociale, vieppiù aggravata dalla natura di società c.d. fifty-fifty di C. L. Q. s.p.a.) l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea ordinaria (sul punto cfr. Cass. 9267/96, già menzionata dall'attenta difesa dei resistenti) e neppure la concreta predittibilità di una sua futura inattività ;

che depongono, difatti (ovviamente allo stato), in senso contrario all'assunto dai ricorrenti i verbali di assemblea ordinaria del 13 dicembre 2010, del 12 gennaio 2011, del 28 novembre 2011 e del 9 gennaio 2012 (in atti), tutti attestanti, a ad es., la distribuzione di lauti dividendi e compensi agli amministratori, ai soci e alla direzione, a riprova della vigoria sociale di C. L. Q., resa oltremodo evidente dalle buone performance del 2011 del 2012, con presenze da ultimo giunta 395.184 persone ed incassi per euro 7.946.611,28;

depongono, altresì, nel medesimo senso i verbali delle assemblee del 28.7.2012 e del 2.8.2012 che, ancora una volta, danno conferma della capacità di discussione, analisi e mediazione intrasociale, non revocabile in dubbio per il solo fatto del mancato accordo sul promovimento dell'azione sociale di responsabilità, del resto inessenziale ai destini sociali ben potendo gli odierni ricorrenti procedere autonomamente in tal senso ai sensi dell'art. 2409 c.c., a ciò legittimati in ragione delle cospicue partecipazioni detenute.

ritenuta, in definitiva, l'insussistenza del presupposto legale per procedere allo scioglimento coattivo della società in premessa, dovendosi dare atto del regolare, per non del tutto soddisfacente, funzionamento dell'assemblea ordinaria di C. L. Q. s.p.a.;

che, infine, pare equo compensare le spese del procedimento, avuto riguardo alle tensioni che da tempo attanagliano l'organo gestorio e che, in prospettiva, non è escluso possano rendere attuale e concreto quanto ancora non manifestatosi, per intensità ed effetti, nelle forme coerenti;

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Spese compensate.

Si comunichi

Così deciso, nella camera di Consiglio del 22 marzo 2013

Il Presidente

Dott. Andrea Mirenda